

plicata amministrazione ne verrebbe qualora a questo criterio della Commissione, a cui aderisce il Ministero, si dovesse sostituire quello da lui proposto. Ne verrebbe una confusione nel complesso dei voti, nè si potrebbe ottenere la giustizia assoluta che egli desidera.

Egli vagheggia un ideale che è impossibile raggiungere. Comprendo che ragguagliare il beneficio al danno nei casi singoli è una cosa ottima per sè, ma in realtà non è sempre possibile fare ciò, ed io quindi lo prego di non insistere...

ALESSIO GIOVANNI. Vi rinunzio.

FACTA, *ministro delle finanze*. Lei estende questi benefizi in maniera tale che verrebbero a costituire nei rapporti delle provincie uno stato di nocumento, anzichè di vantaggio.

ALESSIO GIOVANNI. Pur non potendo consentire nei criteri a cui s'ispirano il Governo e la Commissione, non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio insiste nel suo emendamento?

DI SANT'ONOFRIO. Non insisto dopo le parole dette dall'onorevole relatore, quantunque creda che anche qui si commette una vera sperequazione. Ad ogni modo spero che si possa provvedere in un modo qualsiasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Scaglione insiste?

SCAGLIONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 56.

(È approvato).

Art. 56-A.

Nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909 dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento l'esonero di imposte e sovrimposte accordato coi regi decreti 17 novembre 1909, n. 723, e 2 febbraio 1910, e con la limitazione di cui nei suddetti decreti, è esteso fino al 31 dicembre 1913.

Le sovrimposte condonate saranno iscritte nei bilanci provinciali e comunali, e rimborsate alle provincie e ai comuni sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

A questo articolo sono proposti i seguenti emendamenti:

« Sostituire:

« Nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, l'esonero d'imposte

e sovrimposte accordato con i regi decreti 17 novembre 1909 e 2 febbraio 1910 è esteso fino al 1913, ma tale ulteriore esonero avverrà per ciascun comune proporzionalmente alla riduzione complessiva, legalmente accertata, del reddito imponibile relativo alle case di abitazione, a causa dei terremoti 1905-907-908.

« Sono egualmente abbonate e nelle stesse proporzioni le rate quarantottesimali dipendenti dall'applicazione dell'articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 255, per gli anni 1909-913.

« Le sovrimposte abbonate saranno iscritte nei bilanci provinciali e comunali e rimborsate alle provincie ed ai comuni sui proventi di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909.

« Alessio Giovanni ».

« Nel primo comma dopo le parole: 31 dicembre, aggiungere il seguente capoverso:

« Nei comuni in cui la percentuale sopra detta sia riconosciuta inferiore al 5 per cento ma superiore al 25 per cento l'esonero dell'imposte e sovrainposte è ridotto alla metà.

« Paparo, Camagna ».

« Nel primo comma, alle parole: di case distrutte o inabitabili, sostituire: di danno a norma dell'articolo precedente ».

« Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Nei comuni dove il danno accertato non è minore del 30 per cento l'abbono è esteso fino al 1912.

« Alessio Giovanni ».

« Nel secondo e terzo comma a dieci sostituire: dodici dodicesimi.

« Camagna ».

L'onorevole Alessio Giovanni ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

ALESSIO GIOVANNI. Non mi ripeterò sulla questione del criterio da adottare per per l'accertamento del danno, ma mi limito ad insistere che per l'abbono del tributo fondiario sia da seguire il criterio di riduzione proporzionale al danno complessivamente accertato per ciascun comune.

Io intendo le difficoltà messe innanzi dal relatore della Commissione sui criteri dell'accertamento.

Ma allora si faccia almeno quello che si è fatto per la indennità, per cui si sono divisi i comuni di disagiata residenza, di